



Istituto Parificato Paritario

Sorriso

Istituto "SORRISO" Impresa Sociale s.r.l. - Scuola primaria e dell'infanzia paritaria

D.M.12/E del 29/11/04 e D.M. 50/M del 29/11/04

Via Libero Bovio, 7/9/11 - 80018 Mugnano di Napoli (NA) - P.Iva 04245041217

☎ 081 710 0411 - 📠 081 189 426 52

🌐 www.scuolasorriso.it - ✉ info@scuolasorriso.it - ✉ PEC: scuolasorriso@legalmail.it

C.M. Scuola primaria: NA1E23100P - C.M. Scuola dell'infanzia: NA1A56300V

Prot. n 351del 31/08/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Sito web

OGGETTO: OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Il decreto-legge allegato alla presente circolare (D.Lgs n. 111 del 6 agosto “*Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*”) introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nella Nota del Ministero della salute N. 35309 del 04/08/2021, allegata alla presente comunicazione.

È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti, o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività dal test eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastica.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

Tutto il personale scolastico, a partire dal 1 settembre, salvo ulteriori prescrizioni normative, farà accesso ai locali scolastici solo esibendo il Green Pass in formato digitale o cartaceo in modo da consentire una veloce verifica della autenticità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 per mezzo dell'APP "VerificC19", sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo.

Si trasmette, in allegato, un breve approfondimento riguardante il Green pass e si rimanda ai seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19.

Il Coordinatore Didattico

Merola Nunzia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

COS'È IL GREEN PASS E COME SI OTTIENE

Il “*Green pass*” consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità. L'emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l'Italiano, sono Inglese, Tedesco e Francese.

Requisiti necessari per l'ottenimento sono i seguenti:

1. Vaccinazione anticovid-19, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino monodose

Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la durata del “pass” incomincerà dalla data dell'ultima iniezione;

2. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

3. Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:

1. 270 giorni dall'avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi “temporanea” e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).

2. In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall'ora del test.

3. In caso di guarigione dall'infezione da meno di 6 mesi, il “*Green pass*” sarà valido 180 giorni.

Maggiori approfondimenti al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

